



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE  
NATURALI E AMBIENTE

CORSO DI LAUREA IN TECNICA E GESTIONE DELLE  
PRODUZIONI BIOLOGICHE VEGETALI

## **Il processo di certificazione dell'agricoltura biologica: studio sulle non conformità**

Relatore: Prof. Luca Rossetto

Correlatore: Dott. Leonardo Cei

Laureando: Montin Mattia

Matricola: 1224907

ANNO ACCADEMICO 2021-2022



## INDICE

<b>RIASSUNTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>4</b>
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO I. QUADRO SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA .....</b>	<b>6</b>
1.1 DEFINIZIONE DI BIOLOGICO.....	6
1.2 LA NORMATIVA .....	8
1.3 IL REGOLAMENTO .....	8
<b>CAPITOLO II. LA CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>13</b>
2.1.    L'ORGANISMO DI CONTROLLO.....	13
2.1.1. <i>Procedura di autorizzazione degli organismi di controllo</i> .....	14
2.2 ORGANISMI DI CONTROLLO IN ITALIA.....	16
<b>CAPITOLO III –IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>17</b>
LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI .....	19
<b>CAPITOLO IV. IL CASO STUDIO: LE NON CONFORMITA' .....</b>	<b>21</b>
APERTURA DELLA NON CONFORMITÀ.....	28
CHIUSURA DELLA NON CONFORMITÀ .....	29
<b>CAPITOLO V. CONCLUSIONI .....</b>	<b>32</b>
<b>BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA: .....</b>	<b>34</b>
<b>ALLEGATO A.....</b>	<b>35</b>

## **Riassunto**

La tesi verte sullo studio delle non conformità applicabili al sistema biologico.

Lo scopo dell'elaborato è quello di analizzare e definire il sistema biologico, analizzando il Regolamento Europeo n. 2018/848 ed il processo di certificazione.

La tesi riporta una parte introduttiva in cui viene definito il concetto di agricoltura biologica ed i relativi principi fondamentali. Successivamente, viene descritto cos'è un organismo di controllo e la procedura di autorizzazione degli stessi per poter svolgere suddetta mansione.

Viene esaminato l'iter burocratico che le aziende devono seguire per poter ottenere la certificazione biologica e come viene effettuato il controllo in azienda da parte dell'organismo controllore.

Segue un breve cenno sul certificato di conformità e sull'etichettatura dei prodotti biologici, in quanto obbligatori per la loro commercializzazione ed identificanti un determinato lotto od una partita.

Vengono poi introdotte le non conformità, spiegando cosa sono, definendo il significato di inadempienza e come possono essere riscontrate. Si esaminano i vari gradi di non conformità e come queste, dopo essere state individuate, vengono gestite. Si analizza l'apertura e la chiusura della non conformità, definendo le azioni correttive intraprese dall'operatore a fronte di tale inadempienza.

Infine, si evince dall'elaborato di tesi come questo sistema sia efficiente e tempestivo negli interventi, nel far rispettare il regolamento, prevedendo anche azioni di declassamento del prodotto in determinati casi previsti dalla normativa, volti a tutelare il consumatore.

## **Abstract**

The thesis focuses on the study of non-conformities applicable to the biological system. The purpose of the paper is to analyze and define the biological system, analyzing the European Regulation no. 2018/848 and the certification process.

The thesis contains an introductory part in which the concept of organic farming and the related fundamental principles are defined. Subsequently, it is described what a control body is and the authorization procedure of the same in order to carry out this task.

The bureaucratic process that companies must follow in order to obtain organic certification is examined and how the control is carried out in the company by the controlling body.

A brief mention follows on the certificate of conformity and on the labeling of organic products, as they are mandatory for the marketing of the product and identifying a specific batch or batch.

Non-conformities are then introduced, explaining what they are, defining the meaning of non-compliance and how they can be found. The various degrees of non-compliance are examined and how these, after being identified, are managed. The opening and closing of the non-compliance is analyzed, defining the corrective actions taken by the operator in the face of this non-compliance.

Finally, it is clear from the thesis that this system is efficient and timely in interventions, in enforcing the regulation, also providing for product downgrading actions in certain cases provided for by the law, aimed at protecting the consumer.

## **Introduzione**

Negli ultimi anni, nel panorama dei consumi alimentari si è affacciato un consumatore più attento alla qualità dei cibi acquistati. In particolare, i consumatori non cercano più di rispondere al bisogno meramente fisiologico di nutrirsi, ma desiderano prodotti salutari e rispettosi dell'ambiente e del benessere animale. In questo contesto, si affaccia l'agricoltura biologica che vieta l'uso di sostanze di sintesi chimica e garantisce il benessere animale ed il rispetto dell'ambiente.

In principio, l'agricoltura biologica aveva una posizione di nicchia nel più generale contesto economico e solo in pochi conoscevano la differenza tra un prodotto biologico e uno convenzionale. Nel corso dell'ultimo decennio, la conoscenza del biologico è aumentata e i consumi bio sono cresciuti. Il merito è in gran parte della Grande Distribuzione Organizzata, la quale ha aperto le porte del biologico ad un gran numero di consumatori, offrendo molteplici referenze tutte in uno stesso punto vendita.

Questo fa sì che il consumatore, ora più attento ed informato, scelga prodotti più green ed ecology, ampliando il mondo del biologico il quale risponde a pieno alle necessità del consumatore che desidera essere più tutelato sotto il profilo della qualità e veridicità dei prodotti bio per i quali è disposto a pagare un premio di prezzo. Questo viene garantito dalla certificazione biologica che coinvolge tutti gli anelli della filiera dalla produzione di mezzi tecnici all'attività agricole e della trasformazione industriale fino alla distribuzione.

Questo lavoro si propone di analizzare il processo di certificazione biologica con riferimento alla tutela del consumatore che acquista prodotti a marchio BIO. Il lavoro di tesi si sviluppa in un'analisi del mondo del biologico con riferimento al processo di produzione e al nuovo Reg. UE n. 2018/848 e, nello specifico, al ruolo dei controlli. In particolare, l'analisi affronta la problematica delle non conformità spiegando cosa sono e cosa comportano all'operatore e come esse vengano gestite dall'organismo di controllo.

Il presente lavoro muove un sincero interesse per questo settore in espansione. La tesi verte su l'analisi del sistema di controllo che garantisce un prodotto biologico, con un focus sul biologico, sul nuovo regolamento, sull'organismo di controllo, sulle pratiche che l'azienda deve presentare per iniziare il percorso di conversione al biologico e sulle non conformità che si possono riscontrare in azienda.

Ne primo capitolo viene introdotto ed approfondito il concetto di agricoltura biologica e la sua evoluzione in Italia negli anni. Nel secondo capitolo, il tema viene affermato dal punto di vista normativo, facendo riferimento al nuovo Reg. (UE) 2018/848 e delinea l'organismo di certificazione. Il terzo capitolo analizza le non conformità, quali casi e le diverse classi di non conformità applicabili riportando delle casistiche concrete. Il quarto capitolo presenta le conclusioni della tesi dove vengono riportati i concetti fondamentali della produzione biologica e come questi grazie al sistema di controllo vengono garantiti.

# Capitolo I. Quadro sull'agricoltura biologica

## 1.1 Definizione di biologico

La Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura Biologica (International Federation of Organic Agriculture Movements o IFOAM) definisce l'Agricoltura biologica come “un sistema di produzione che sostiene la salute del suolo, dell'ecosistema e delle persone. Si basa su processi ecologici, biodiversità e cicli adatti alle condizioni locali, piuttosto che sull'uso di input con effetti avversi. L'agricoltura biologica combina tradizione, innovazione e scienza affinché l'ambiente condiviso ne tragga beneficio e per promuovere relazioni corrette e una buona qualità della vita per tutti coloro che ne sono coinvolti.”

Su questi valori e su ciò che vuole comunicare, IFOAM ha delineato quattro principi chiave quali:

**Principio del benessere:** L'agricoltura biologica dovrebbe sostenere ed accrescere la salute del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta come un insieme unico ed indivisibile. Questo principio evidenzia che il benessere degli individui non può essere distinto e separato da quello degli ecosistemi. Tutto è connesso e da un suolo sano cresceranno alimenti sani che favoriranno la salute degli animali e degli esseri umani. Salute e benessere non sono intesi come assenza di malattia, ma piuttosto come un benessere fisico, mentale, sociale e ambientale, che si manifesta in una naturale capacità di ripresa e rigenerazione. L'agricoltura biologica è attiva nel raggiungimento di questo tipo di benessere che deve coinvolgere ogni essere vivente, dal più piccolo al più grande. In particolare, il modello biologico si propone di produrre alimenti nutritivi e di elevata qualità che contribuiscano alla salute e alla prevenzione delle malattie. Alla luce di questo proposito, esso dovrà evitare l'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci, medicine veterinarie ed additivi che possono avere effetto dannoso sulla salute. (Principio del benessere, IFOAM, consultato a Febbraio 2022)

**Principio dell'ecologia:** L'agricoltura biologica dovrebbe basarsi sui sistemi e cicli ecologici viventi, lavorare con essi, imitarli e aiutarli a mantenersi. Questo principio stabilisce che la produzione deve essere basata sui processi naturali e sul riciclo. Nutrimento e benessere sono ottenuti attraverso il rispetto delle caratteristiche ecologiche dell'ambiente di ogni specifica produzione. Questo si traduce, nel caso delle coltivazioni, nel suolo; nel caso dei pesci, nell'ambiente acquatico e così via. Nell'agricoltura biologica, le diverse attività produttive devono inserirsi nei cicli e negli equilibri ecologici esistenti in natura, adattandosi agli stessi. Nell'ottica della preservazione delle risorse disponibili e del mantenimento della qualità ambientale, l'uso di fattori produttivi deve essere ridotto attraverso il riutilizzo, il riciclo e la gestione efficiente di materiali ed energia. L'agricoltura biologica dovrebbe conseguire l'equilibrio ecologico, attraverso la

progettazione di sistemi agricoli, la creazione di habitat e il mantenimento della diversità genetica e agricola. Tutti gli attori coinvolti nella produzione, commercializzazione e consumo dei prodotti biologici dovrebbero fare propria la missione di proteggere l'ambiente comune. (Principio dell'ecologia, IFOAM, consultato a Febbraio 2022)

**Principio dell'equità:** L'agricoltura biologica dovrebbe essere costruita su relazioni che assicurino l'equità, in riferimento all'ambiente comune e alle opportunità di vita. Secondo questo principio, le relazioni poste in essere da tutti gli agenti del sistema (agricoltori, lavoratori, trasformatori, distributori, commercianti e consumatori) dovrebbero essere improntate su equità e giustizia. L'agricoltura biologica dovrebbe garantire a tutti una buona qualità di vita, producendo una quantità sufficiente di alimenti ed altri prodotti di buona qualità, in modo da contribuire alla riduzione della fame nel mondo. Il principio insiste anche sul benessere degli animali, i quali devono essere allevati in condizioni che sposino la loro fisiologia, il loro comportamento naturale e il loro benessere. L'equità è vista anche nell'ottica delle generazioni future. Per questa ragione, le risorse naturali ed ambientali, necessarie ai fini produttivi, devono essere gestite in un modo che sia socialmente ed ecologicamente giusto. (Principio dell'equità, IFOAM, consultato a Febbraio 2022)

**Principio della precauzione:** L'agricoltura biologica dovrebbe essere gestita in modo prudente e responsabile, per proteggere la salute e il benessere delle generazioni, presenti e future, e dell'ambiente. Chi pratica agricoltura biologica può migliorarne l'efficienza ed aumentarne la produttività, ma non a costo di mettere a rischio la salute ed il benessere. Di conseguenza, le nuove tecnologie devono essere valutate e i metodi esistenti rivisti. Dal momento che si ha una conoscenza incompleta ed in divenire degli ecosistemi e dell'agricoltura, bisogna agire con prudenza. Nello sviluppo e nelle scelte tecnologiche, le preoccupazioni principali devono essere la precauzione e la responsabilità. La scienza è necessaria per assicurare che l'agricoltura biologica sia sana, senza rischi ed ecologicamente sensata; tuttavia, da sola, non è sufficiente. L'esperienza, la saggezza accumulata e le conoscenze tradizionali e locali offrono soluzioni valide, messe alla prova dal tempo. L'agricoltura biologica dovrebbe prevenire i rischi significativi, scegliendo tecnologie appropriate e rifiutando invece quelle imprevedibili, come l'ingegneria genetica. Le decisioni dovrebbero interpretare i valori e i bisogni di tutti i soggetti coinvolti, attraverso processi trasparenti e fondati sulla partecipazione. (Principio della precauzione, IFOAM, consultato a Febbraio 2022)

IFOAM, nata nel 1972, è la più grande ed autorevole associazione internazionale di agricoltura biologica del mondo.

“L'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di



sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi). Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, utilizzando invece tali risorse all'interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo. Inoltre, con il fine di rispettare l'equilibrio ambientale non è concesso l'utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM).” (Definizione di agricoltura biologica, SINAB, 2020)

## **1.2 La normativa**

L'agricoltura biologica è disciplinata, a livello comunitario, da alcuni regolamenti.

Primo fra tutti, vi è il Regolamento (UE) n. 2018/848, il quale è entrato in vigore a partire dal primo gennaio 2022 e ha abrogato il vecchio Regolamento (CE) n. 834/2007 il quale abrogò il precedente, nonché primo, regolamento sulla materia: il Reg. (CEE) n. 2092/91. È affiancato al regolamento 2017/625 contenente atti delegati ed esecutivi.

La certificazione biologica è una certificazione di metodo di produzione e non di prodotto, in quanto si va a verificare e controllare la congruità delle azioni intraprese dall'azienda rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, la quale determina tecniche ed azioni per poter riconoscere il proprio prodotto come biologico.

## **1.3 Il regolamento**

Il nuovo regolamento si prefigge di rivedere e rafforzare le regole dell'Unione europea (UE) sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici con riferimento ai sistemi di controllo, ai regimi di scambio con i paesi terzi ed alle norme di produzione.

In questo modo, crea condizioni di parità per gli operatori del settore, armonizza e semplifica la normativa ed aumenta la fiducia del consumatore nei prodotti biologici e nel logo UE riservato alla produzione biologica.

Il regolamento pone come principi fondamentali quelli di rispettare i sistemi e i cicli naturali, mantenendo e migliorando lo stato dei suoli, delle acque e dell'aria, la salute dei vegetali e degli animali e l'equilibrio tra di essi. Vuole preservare gli elementi del paesaggio naturale assicurando un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali per produrre un'ampia varietà di prodotti di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori, garantendo l'integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e mangimi, escludendo l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM)\*, ovvero prodotti ottenuti da o tramite OGM\*, con l'eccezione di medicinali per uso veterinario così da limitare l'uso di fattori di produzione esterne. Questo per progettare e gestire i processi

biologici usando metodi basati sulla valutazione del rischio e l'uso di misure cautelative e preventive, escludere la clonazione di animali e garantire un elevato livello di benessere degli stessi. (Principi fondamentali, Reg. UE n. 2018/848)

Il nuovo Regolamento (UE) n.2018/848 ha la seguente struttura:

1. Capo I oggetto, ambito di applicazione e definizioni art. 1-3
2. Capo II obiettivi e principi di produzione biologica art.4-8
3. Capo III norme di produzione art. 9-29
4. Capo IV etichettatura art.30-33
5. Capo V certificazione art. 34-36
6. Capo VI controlli ufficiali ed altre attività ufficiali art. 37-43
7. Capo VII scambi con paesi terzi art. 44-49
8. Capo VIII disposizioni generali art. 50-53
9. Capo IX disposizioni procedurali, transitorie e finali art. 54-61

(Reg. (UE) n. 2018/848)

All'Art. 1 del presente regolamento si fissano i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative alla produzione, alla certificazione e all'uso di indicazioni biologiche in etichetta e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 625/2017.

“I prodotti soggetti del regolamento vengono esplicitati all'Art. 2, sono provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura; sono i seguenti:

- a. Prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale.
- b. Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti.
- c. Mangimi.

Il regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all'agricoltura ed elencati nell'allegato I del presente regolamento:

- Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi
- Mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo, e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti.
- Sale marino e altri Sali per alimenti e mangimi (in attesa di norme di produzione ed atti delegati).
- Bozzoli di bacchi da seta.
- Gomme e resine naturali.
- Cera d'api.
- Oli essenziali.

- Turaccioli di sughero naturale, non agglomerati e senza leganti.
- Cotone, non cardato né pettinato.
- Lana, non cardata né pettinata.
- Pelli gregge e non trattate.
- Preparati erboristici tradizionali a base vegetale.”

(Il Nuovo Regolamento Bio (UE) n.2018/848, Emanuele Busacca, 15/11/2021)

Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che, in qualunque fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, eserciti attività relative ai prodotti precedentemente citati ed altri presenti nel paragrafo 1 del regolamento.

“Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività, quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2021, non sono soggette al presente regolamento; per collettività si intende qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti al consumo immediato da parte del consumatore finale.” (Corso di prima formazione per neo-ispettori, Suolo e Salute, 2022).

Considerando quanto riportato nel paragrafo 1 dell’Art. 2, rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2018/848 le attività di produzione vegetale, zootecnica e l’acquacoltura, le attività di preparazione, incluso l’imballaggio e l’etichettatura, la distribuzione, il magazzinaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e l’immissione sul mercato.

Un singolo operatore può ricoprire una o più attività durante le varie fasi di produzione del prodotto.

“L’Art. 4 riporta i principi generali che l’agricoltura biologica persegue, essi sono:

- a. Contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;
- b. Conservare a lungo termine la fertilità del suolo;
- c. Contribuire a un alto livello di biodiversità;
- d. Contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- e. Contribuire a caratteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- f. Promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione;
- g. Incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;

- h. Contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- i. Contribuire ad un alto livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- j. Promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa, come emesso dall'Art. 5, sui seguenti principi generali:

- a) Rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell'aria, la salute dei vegetali e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
- b) Preservare elementi del paesaggio naturale, come siti del patrimonio naturale;
- c) Assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria
- d) Produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
- e) Garantire l'integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
- f) Progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:
  - i. Utilizzino organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
  - ii. Praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l'acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;
  - iii. Escludono l'uso di OGM, dei prodotti ottenuti da OGM e di prodotti ottenuti con OGM che non siano medicinali veterinari;
  - iv. Si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;
- g) Limitare l'uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:
  - i. Fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;

- ii. Sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
- iii. Concimi minerali a bassa solubilità;
- h) Adattare il processo di produzione, ove necessario e nel presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;
- i) Escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica la clonazione animale, l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;
- j) Mantenere un elevato livello di benessere animale rispettando le esigenze specifiche delle specie.”

(Corso di prima formazione per neo-ispettori, Suolo e Salute, 2022)

Al fine di sostenere e facilitare la conformità degli operatori al presente regolamento, questo prevede che, in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, siano adottate misure preventive volte a garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, a prevenire e lottare contro gli organismi nocivi e le malattie, ed evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali. Dovrebbero anche adottare, se del caso, misure precauzionali adatte, al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici, in conversione e non biologici.

“Le misure preventive sono quelle adottate dall'operatore in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi, le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali.

Le misure precauzionali sono quelle che devono essere adottate dall'operatore in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici; evitando la contaminazione da parte di sostanze non autorizzate (rischio chimico) ed evitare la commistione con prodotti non biologici (identificazione e tracciabilità).”

(Corso di prima formazione per neo-ispettori, Suolo e Salute, 2022)

## Capitolo II. La certificazione

### 2.1. L'organismo di controllo

La peculiarità propria del settore biologico ha fatto emergere la necessità di regolamentare il settore al fine di garantire e uniformare il metodo di produzione, attraverso l'istituzione di un rigido sistema di controllo.

“Il sistema di controllo e di certificazione nazionale è regolamentato dal D.lgs. n. 220/1995 in attuazione agli art. 8 e 9 del Regolamento Comunitario il quale disciplina il sistema di controllo e di certificazione delle produzioni agricole biologiche (modificato poi in maniera significativa con la pubblicazione del Reg. CE n. 2491/01), e dal decreto DPR 290/01 che ha esteso il sistema di controllo alle produzioni animali e ai loro derivati.” (Corso di prima formazione per neo-ispettori, Suolo e Salute, 2022)

I singoli Stati Membri, in base a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 2018/848, hanno la possibilità di organizzare il sistema di controllo della produzione dei prodotti biologici affidandolo ad organismi privati o ad organismi pubblici, o di fare ricorso a sistemi misti. A livello comunitario, i singoli Stati Membri hanno organizzato il sistema di controllo scegliendo tra tre differenti tipologie, ovvero un sistema di controllo affidato ad organismi privati, un sistema di controllo affidato ad autorità pubbliche, e un sistema di controllo affidato sia ad autorità pubbliche che ad organismi privati. In Italia si è scelto di affidare l'attività di controllo agli organismi di controllo privati (OdC), ovvero strutture specifiche deputate a verificare la corretta applicazione del metodo biologico, secondo quanto riportato nel nuovo Reg. (UE) 2018/848.

“Gli OdC a loro volta sono chiamati, nell'espletamento dell'attività di controllo nel settore della produzione biologica, ad effettuare ispezioni e rilasciare certificazioni conformi alle disposizioni della normativa comunitaria che regola il settore.

Nello specifico, assolvono a due funzioni pubbliche, quella di verificare l'idoneità del percorso produttivo delle aziende che intendono certificarsi come operanti nel settore dell'agricoltura biologica e quella di consentire alle suddette aziende di utilizzare i marchi relativi ai prodotti biologici da apporre sulle confezioni e su eventuale materiale pubblicitario.

Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, gli organismi di controllo devono agire nel rispetto del principio di imparzialità e, perciò, non devono intrattenere alcun tipo di rapporto commerciale, di consulenza/formazione con le aziende certificate.

All'interno degli organismi di controllo, operano in maniera indipendente la struttura tecnica d'ispezione e la struttura di certificazione (Commissione di certificazione) che decide in merito all'ammissione degli operatori nel sistema, al rilascio della certificazione e all'erogazione di misure correttive nei confronti degli operatori.”

(Corso di prima formazione per neo-ispettori, Suolo e Salute, 2022)

A tal riguardo, è possibile muovere una critica sulla scelta dell'Italia di avvalersi di organismi di controllo privati, i quali per rilasciare la certificazione ricevono un compenso economico per il servizio prestato. Soffermandomi su questa dinamica mi sembra assurdo e quasi paradossale che le aziende, soggetto controllato, debbano pagare gli organismi di controllo, soggetto controllore, per ottenere delle certificazioni. Tale prassi, a mio parere, può mettere in discussione l'affidabilità del sistema di controllo stesso che dovrebbe essere neutrale ossia svincolato da qualsiasi rapporto economico e non.

### **2.1.1. Procedura di autorizzazione degli organismi di controllo**

Gli organismi di controllo per poter operare devono ottenere preventivamente il riconoscimento e l'autorizzazione da parte dell'ICQRF del MIPAAF, dimostrando di possedere i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 882/2004, che riguardano in particolare:

- 1) L'accREDITAMENTO preliminare dell'ODC presso l'organismo nazionale di accREDITAMENTO "ACCREDIA" ai sensi della norma ISO/IEC 17065:2012;
- 2) La verifica che l'ODC:
  - possieda l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;
  - disponga di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;
  - sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati.


Inoltre, gli organismi privati di controllo sono sottoposti ad una verifica periodica di mantenimento dei requisiti di autorizzazione al controllo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), attraverso l'ICQRF che opera in sinergia con le Regioni e con le Province autonome (PP.AA.), per le strutture ricadenti sul territorio di propria competenza. L'attività di vigilanza consente alla pubblica amministrazione di verificare direttamente la validità dell'operato degli OdC e, indirettamente, la conduzione aziendale ed il metodo produttivo applicato.

In Europa ogni Stato membro ha incaricato autorità pubbliche e organismi di controllo privati di eseguire rigorose ispezioni, operando sotto la supervisione o in stretta collaborazione con le autorità centrali.

Lo Stato membro attribuisce a ogni ente addetto al monitoraggio un codice identificativo diverso che viene poi riportato sull'etichetta del prodotto che compriamo. Il codice indica

che il prodotto acquistato proviene da un'azienda ispezionata da un organismo di controllo, garantendone il rispetto del regolamento per i prodotti biologici. Nel nostro Paese gli organi che possono effettuare i controlli e rilasciare la certificazione delle produzioni biologiche sono autorizzati dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e sono sottoposti, a loro volta, al controllo dello stesso ministero e delle Regioni.

### Il sistema di controllo e vigilanza per il biologico in Italia





## 2.2 Organismi di controllo in Italia

In Italia abbiamo 21 enti certificatori di cui 2 che operano nella sola provincia di Bolzano.

<b>ENTE CERTIFICATORE</b>	<b>CODICE</b>
CODEX srl	IT-BIO-002
Suolo e Salute srl	IT-BIO-004
BIOS srl	IT-BIO-005
ICEA	IT-BIO-006
Bioagricert srl unipersonale	IT-BIO-007
Ecograppo Italia srl	IT-BIO-008
CCPB srl	IT-BIO-009
SIDEL SPA	IT-BIO-012
ABCERT srl	IT-BIO-013
Q Certificazioni srl	IT - BIO - 014
Valoritalia srl	IT - BIO - 015
SIQURIA S.p.A.	IT - BIO - 016
CEVIQ srl	IT - BIO - 017
Agroqualità S.p.A.	IT - BIO - 018
Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop	IT-BIO-019
Dipartimento di Qualità Agroalimentare srl	IT-BIO-020
CSQA CERTIFICAZIONI srl	IT-BIO-021
A.S.TER - Ambiente Sostenibilità e Territorio srl	IT-BIO-022
Qualitaly srl	IT-BIO-023
BIO GARANTIE SRL	ITBIO 001BZ
QC&I GmbH	ITBIO 003BZ

Ci sono diversi enti privati che certificano le produzioni biologiche e non solo, in quanto uno stesso ente può essere abilitato per avere più certificazioni, come SQNPI, EQUALITAS, VEGAN, e molte altre ancora.

## Capitolo III –Il processo di certificazione

Il regolamento ora in vigore, dopo aver sottolineato gli obiettivi ed i principi della produzione biologica, si sofferma inizialmente sulle norme generali dei vari tipi di produzione e sui prodotti e sostanze che possono essere utilizzate nell'agricoltura biologica.

Il regolamento prevede norme relative alla conversione di un'azienda da convenzionale a biologica, definendo anche il sistema di controllo applicato alle aziende biologiche. Ogni Stato membro ha la possibilità di decidere le proprie autorità competenti, che devono garantire oggettività, imparzialità e qualificazione per svolgere le loro mansioni.

Le aziende che decidono di convertire interamente o parte della produzione aziendale ai metodi di produzione biologica devono, in primo luogo, scegliere e contattare uno degli organismi di controllo ufficialmente riconosciuto dal MIPAAF.

Le successive azioni da porre in essere sono volte a dichiarare agli Enti pubblici la volontà dell'azienda di voler svolgere l'attività con metodo biologico e in seguito applicare le norme di produzione ed attenersi alle procedure dei controlli.

L'Ente pubblico o l'azienda stessa deve fare una notifica di avvio al metodo biologico e dalla data di emissione della stessa entra ufficialmente nel sistema. La notifica viene lavorata internamente dall'organismo di controllo così da inserirla nel gestionale aziendale ed attribuirle un rischio aziendale provvisorio e quindi un determinato numero di visite previste ogni anno.

Espletate le suddette formalità l'azienda viene iscritta nel registro di controllo, e a partire da tale data il titolare è tenuto a presentare entro 30 giorni:

- Il modulo P.A.P. (Programma Annuale di Produzione), predisposto dall'Autorità competente e reperibile anche presso l'organismo di controllo, che deve essere compilato dal titolare in caso di aziende agricole e/o zootecniche/apistiche (produzione).
- Il modulo P.A.L. (Programma Annuale di Lavorazione), predisposto dall'Autorità competente e reperibile anch'esso presso l'organismo di controllo, il quale deve essere compilato dal titolare in caso di aziende di condizionamento/trasformazione (trasformazione).

Il PAP viene presentato annualmente entro il 31 Gennaio, l'azienda dovrà provvedere a presentare informazioni previsionali sulle produzioni biologiche sia vegetali che di trasformazione o importazione. Il programma annuale di produzione verrà poi controllato dal tecnico dell'organismo di controllo per assicurarsi la coerenza dei dati scritti nel documento.

Una copia dei moduli suddetti deve essere inviata in originale all'organismo di controllo prescelto entro 30 giorni dall'ammissione dell'azienda al regime di controllo. Il modulo deve essere ripresentato ogni anno entro il 31 gennaio. Nel caso in cui fossero apportate delle variazioni al programma stabilito (PAL-PAP), il modulo deve essere ripresentato entro 15 giorni dall'avvio di tali variazioni. Una copia deve essere comunque sempre conservata dall'agricoltore.

“L'organismo di controllo, quando riceve la notifica di inizio attività fatta dall'azienda invia un modulo di richiesta documenti, dove vengono richiesti i documenti aziendali, le cartografie, i documenti del legale rappresentante, in caso di aziende con comparto di trasformazione vengono richiesti il manuale HACCP, l'autorizzazione sanitaria, le planimetrie ed altri documenti inerenti la realtà aziendale.”

(Corso di prima formazione per neo-ispettori, Suolo e Salute, 2022)

L'ODC incarica un ispettore di effettuare una visita di controllo di avvio al metodo biologico dove andrà a controllare se ciò che è dichiarato nella documentazione è riscontrato con la realtà aziendale. L'operatore gli fornisce una dichiarazione integrativa dove esprime il suo impegno nel rispettare le norme del regolamento durante tutta la produzione del prodotto biologico, individuando i possibili rischi e contrastandoli con misure preventive e precauzionali, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni e garantendo sempre la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Durante la visita ispettiva viene visionata tutta l'azienda, controllando la congruità delle pratiche agricole e del sistema di produzione adottato, si verificano gli appezzamenti, eventualmente si effettuano dei campioni sul terreno e sulle colture, si identificano i confini a rischio ed eventuali fonti di inquinamento, si notano le rimanenze di produzione le vendite e gli acquisti fatti dall'azienda e si controllano le documentazioni aziendali.

Al termine della visita l'ispettore redige un verbale, che entro 30 giorni deve riconsegnare alla direzione regionale, in cui riporta ciò che ha visionato in azienda e rileva eventuali non conformità. Il verbale viene successivamente revisionato dal personale addetto il quale esprime l'idoneità dell'azienda al metodo biologico ed attribuendogli un codice nazionale, facendola entrare così nel registro nazionale del biologico e consultabile dal portale SIAN. Al riesame del verbale di avvio viene anche aggiornata la classe di rischio dell'azienda, sulle base delle evidenze riportate dall'ispettore.

Le aziende, che intendono avvalersi del relativo marchio, devono far intercorrere un certo periodo di transizione da una situazione all'altra, che è definito “periodo di conversione”, secondo il Reg. CEE 2092/91. La fase di conversione ha inizio dal momento in cui il produttore notifica la propria attività alla Regione o provincia e ha una durata che varia a seconda della tipologia di coltura con un periodo minimo che non può essere inferiore ad un anno. Il periodo di conversione ha lo scopo di “bonificare” l'azienda per ristabilire la complessità dell'agro-ecosistema, al fine di creare le condizioni per praticare correttamente e convenientemente il metodo di produzione biologico. Il processo di

conversione può essere realizzato anche non contemporaneamente su tutta la superficie aziendale ed in tal caso sono vietate le produzioni parallele (presenza della stessa varietà in coltivazione sia biologica, sia convenzionale) ad eccezione delle colture perenni, qualora siano soddisfatte precise condizioni. Come si può osservare l'iter burocratico dell'intero processo di certificazione è molto lungo e richiede un notevole investimento economico da parte degli agricoltori e ciò può scoraggiare quest'ultimi ad intraprendere tale attività.

Ma vorrei porre l'accento invece sui vantaggi che ne possono derivare; pesando al rapporto con il consumatore, il riconoscimento di azienda controllata rafforza la credibilità di quest'ultima in quanto sostenuta dalla notorietà e affidabilità dell'ente certificatore. Allo stesso tempo, le lunghe procedure di controllo a cui vengono sottoposte le aziende biologiche italiane, sono sinonimo di garanzia di qualità e sicurezza tali da spingere i Paesi esteri a preferire il prodotto bio italiano a quello di altre Nazioni.

## **La certificazione dei prodotti biologici**

Analizzando le procedure per l'ottenimento della certificazione dei prodotti biologici, l'iter prevede la richiesta da parte dell'azienda controllata, tramite l'apposita modulistica, all'emissione da parte dell'organismo di controllo dei seguenti tipi di certificati:

- certificato di conformità
- autorizzazione alla stampa delle etichette

L'Organismo di controllo, dopo aver esaminato la notifica per verificare la completezza e la conformità della documentazione, può ritenere opportuna un'integrazione della documentazione e/o una visita ispettiva all'azienda con o senza il prelievo di campioni da inviare al laboratorio per analizzarli.

In seguito al buon esito delle indagini e della correttezza della documentazione, l'organismo di controllo può rilasciare:

- il certificato di conformità può essere richiesto per prodotti o semilavorati. Generalmente si riferisce a precisi lotti/partite di prodotto, provenienti dall'attività agricola o di trasformazione, che sono coinvolti in una transazione fra l'operatore controllato e l'acquirente/cliente; pertanto, la validità del certificato è specifica per i prodotti in esso riportati e solo taluni saranno vendibili come biologici. L'organismo di controllo emette il certificato di conformità, ogni qualvolta l'operatore inserisca nuovi prodotti o non abbia più tali prodotti in azienda. Questo documento comprende il vecchio documento giustificativo ed il certificato di conformità in un unico nuovo formato;

- l'autorizzazione alla stampa delle etichette, da utilizzare per il prodotto confezionato. L'organismo di controllo emette l'autorizzazione alla stampa, su una richiesta dell'operatore, che sia corredata, in allegato, del bozzetto dell'etichetta. Il marchio "Bio", infatti, non può essere presente in etichetta se non previa autorizzazione da parte dell'OdC.

L'etichettatura dei prodotti biologici è anch'essa normata dal regolamento; il logo della fogliolina, riconosciuta a livello Europeo, deve rispettare determinate caratteristiche, tra cui la grandezza del logo ed il colore. Inoltre, è applicabile su prodotti confezionati contenenti almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola o da acquacoltura con qualifica Bio e l'ingrediente principale non derivi dalla caccia o dalla pesca. In caso di percentuali minori il logo non è consentito ma si possono fare riferimento all'origine degli ingredienti Bio del prodotto nella lista ingredienti presente in etichetta.



[Logo del prodotto Biologico]

È possibile etichettare un prodotto in conversione e come tale viene normato dal Reg. 271/2021 Art. 3 prevedendo che la dicitura "in conversione all'agricoltura biologica" figuri con colore, formato e tipo di caratteri che non diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto ed è interamente redatta in caratteri della stessa dimensione.

In etichetta, insieme al logo Bio, vengono riportati il codice dell'operatore e dell'organismo di controllo che ha rilasciato l'etichetta.

## **Capitolo IV. Il caso studio: LE NON CONFORMITÀ**

Il decreto ministeriale n. 15962 del 20 dicembre del 2013 definisce le non conformità, all'Art. 2, come, un mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa che possono essere determinate da comportamenti e/o negligenze compiute dall'operatore biologico o da eventuali eventi non direttamente imputabili allo stesso.

La non conformità viene classificata ai sensi dell'art.8 del Reg. (UE)2021/279 secondo il principio della gradualità in:

- Inosservanze ovvero non conformità di scarsa entità
- Irregolarità o non conformità grave
- Infrazione o non conformità critica

All'allegato 1 del Decreto Ministeriale N. 15962 troviamo varie aree con diversi documenti, norme e specifiche di prodotti riguardo le non conformità.

Nell'Articolo 3 del precedente decreto viene definita l'inosservanza, la quale si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, ho la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

Le inosservanze comportano l'applicazione di una diffida da parte dell'organismo di controllo al quale assoggettato l'operatore. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.

Per quanto riguarda l'esecuzione da parte dell'organismo di controllo:

“La gestione delle inosservanze e l'adozione delle relative misure sono responsabilità della direzione regionale (DR) di competenza. La DR, a seguito di un rilievo evidenziato dall'ispettore e/o un operatore e/o evidenziato dal direttore regionale, a seguito di controllo documentale, procede alla sua valutazione secondo quanto definito nell'allegato I del DM 15962. Nel caso in cui tale rilievo sia classificato come inosservanza si applica la misura della diffida; in caso di mancata risoluzione della diffida nel termine perentorio assegnato si applica la misura della diffida definitiva. La DR comunica all'Operatore interessato la sussistenza di tale inosservanza entro 30 giorni dalla data di rilevazione della stessa inviando insieme al provvedimento il modulo allegato “Trattamento e Azione Correttiva”. Nel caso della diffida, nella comunicazione all'operatore, la DR definisce i tempi e le modalità di risoluzione, entro un termine non superiore ai 60 giorni, entro i quali l'Operatore deve compilare ed inviare alla DR competente di Suolo e Salute il modulo RQ 26.01 “Trattamento e Azione Correttiva” o

fornire una risposta formale equivalente, indicando in ogni caso il trattamento effettuato, per cui è necessario allegare le evidenze a supporto, e l'eventuale proposta delle opportune azioni correttive. In tutti i casi in cui il trattamento sia applicabile è necessario e sufficiente, ai fini della risoluzione della diffida, che l'Operatore renda disponibile alla DR l'evidenza del trattamento effettuato per la risoluzione dell'inosservanza. Per i casi di inosservanza ritenuti più critici rispetto alle situazioni ordinarie la DR definisce tempi di risoluzione più brevi compresi tra i 7 e i 30 giorni. La verifica del trattamento e la valutazione delle eventuali azioni correttive proposte è condotta dal Direttore Regionale a livello documentale sulla base di quanto pervenuto, oppure se necessario mediante la predisposizione di un controllo straordinario, comunque non oltre 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dall'Operatore. L'attuazione delle eventuali azioni correttive viene verificata dall'ispettore nel primo controllo utile e infine la loro efficacia è valutata dal Direttore Regionale sulla base delle evidenze raccolte dall'ispettore. In deroga a quanto sopra, in base all'art. 4 comma 4 del DM 18096 del 26/09/2014 e solo per le tipologie di inosservanze elencate nel modulo "Elenco inosservanze gestibili da ispettori", Suolo e Salute prevede la possibilità di far gestire le inosservanze direttamente dall'ispettore durante il controllo presso l'Operatore, mediante la compilazione del modulo "Trattamento e azione correttiva". In questo caso l'operatore propone e attua immediatamente il trattamento dell'inosservanza. L'ispettore valuta il trattamento dell'inosservanza ed indica nel verbale di controllo ispettivo la risoluzione della non conformità, nonché l'eventuale proposta di azione correttiva formulata dall'operatore. La valutazione dell'efficacia dell'eventuale azione correttiva è effettuata al successivo controllo in azienda. La DR successivamente riesamina il verbale ispettivo e l'attività svolta dall'ispettore, nonché il ripristino della conformità, se l'esito è positivo gestisce internamente nel gestionale aziendale la NC e la sua risoluzione, in caso di esito negativo invece emette una diffida e la invia all'Operatore entro 5 giorni dalla ricezione del verbale ispettivo. Tale procedura in deroga potrà essere attivata esclusivamente qualora sia presente durante il controllo il titolare dell'azienda personalmente e non un suo delegato. In tutti i casi in cui l'inosservanza non venga risolta nei tempi indicati, La Direzione Regionale di Suolo e Salute applica la diffida definitiva con una scadenza di pari durata rispetto a quella della diffida iniziale. Qualora la situazione risulti invariata anche a seguito della diffida definitiva Suolo e Salute applica la soppressione delle indicazioni." (Corso tecnici ispettori, Suolo e Salute, 2022)

L'Articolo 4 definisce l'irregolarità come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti ma non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale. Si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale.

Queste comportano da parte dell'organismo di controllo al quale assoggettato l'operatore l'applicazione della soppressione delle indicazioni biologiche dal prodotto. La soppressione delle stesse comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni

relative al metodo di produzione biologico nell'etichetta e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione:

“L'adozione di misure a fronte di irregolarità è responsabilità della direzione generale (DG). Qualora il rilievo evidenziato all'operatore, venga classificato come irregolarità, la DR, in assenza di dubbi in merito alla non conformità rilevata, comunica alla DG la proposta di irregolarità e all'operatore l'avvio del iter di provvedimento. La DG valuta la correttezza e la completezza delle informazioni inviate dalla DR e se ritenute complete comunica la propria valutazione per la decisione. Il Direttore generale emette la decisione nei tempi previsti dall'art. 5 del Decreto 26 settembre 2014 n. 18096 Agricoltura biologica ed, entro 3 giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento, lo trasmette all'Operatore insieme al modulo allegato “Trattamento e Azione Correttiva”. Il provvedimento prevede, se il prodotto è stato commercializzato che l'operatore comunichi ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivi l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento. L'Operatore deve compilare ed inviare alla DR di Suolo e Salute il modulo “Trattamento e Azione Correttiva” o fornire una risposta formale equivalente, indicando in ogni caso il trattamento effettuato, per cui è necessario allegare le evidenze a supporto, e la proposta delle opportune azioni correttive entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. La verifica delle disposizioni del provvedimento (trattamento della non conformità) e la valutazione delle azioni correttive proposte è effettuata dalla DR a livello documentale sulla base di quanto pervenuto, oppure se necessario mediante la predisposizione di un controllo straordinario, comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dall'Operatore. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva, la DR verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, predisponendo un controllo straordinario e sulla base delle evidenze raccolte dal Tecnico ispettore. Nel caso in cui tale irregolarità non venga risolta nei tempi indicati, Suolo e Salute applica il più grave provvedimento per mancato rispetto della soppressione, ovvero la sospensione della certificazione che decadrà qualora l'Operatore regolarizzi la sua posizione. La Direzione se del caso, emette un nuovo documento giustificativo e/o un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.” (Corso tecnici ispettori, Suolo e Salute, 2022)

All'articolo 5 viene definita l'infrazione come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello “status” aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.



Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

La sospensione della certificazione può riguardare una o più attività di produzione preparazione e importazione oppure una o più unità produttive o l'intera azienda. Essa comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato.

Nel periodo di sospensione l'operatore è comunque tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (UE) 2018/848.

“L'adozione di misure a fronte di infrazioni è responsabilità della Direzione generale. Qualora il rilievo evidenziato all'operatore, venga classificato come infrazione la DR, in assenza di dubbi in merito alla non conformità rilevata, comunica alla DG la proposta di infrazione e all'operatore l'avvio del iter di provvedimento. La DG valuta la correttezza e la completezza delle informazioni inviate dalla DR e se ritenute complete comunica la propria valutazione per la decisione. La Direzione generale emette la decisione nei tempi previsti dall'art. 6 del Decreto 26 settembre 2014 n. 18096 ed entro 3 giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento, lo trasmette all'Operatore insieme al modulo allegato “Trattamento e Azione Correttiva”. La sospensione della certificazione e l'esclusione dell'operatore si applicano dalla data in cui l'operatore ha legale conoscenza del provvedimento. L'Operatore deve compilare ed inviare alla DR di Suolo e Salute il modulo “Trattamento e Azione Correttiva” o fornire una risposta formale equivalente, indicando in ogni caso il trattamento effettuato, per cui è necessario allegare le evidenze a supporto, e la proposta delle opportune azioni correttive entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. La sospensione comporta inoltre, per il periodo indicato nel provvedimento, il divieto di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di agricoltura biologica. Qualora il provvedimento preveda anche la soppressione delle indicazioni si applicano gli stessi obblighi per l'Operatore previsti al paragrafo precedente per quanto riguarda la comunicazione ai clienti e l'eventuale procedura di ritiro del prodotto. La verifica degli adempimenti previsti (trattamento della non conformità) e la valutazione delle azioni correttive proposte è effettuata dalla DR a livello documentale sulla base di quanto pervenuto non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dall'Operatore, oppure se necessario mediante la predisposizione di un controllo straordinario entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva, la DR verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, predisponendo un controllo straordinario e sulla base delle evidenze raccolte dall'ispettore. Nel caso in cui tale infrazione non venga risolta nei tempi indicati dalla Direzione generale nel provvedimento, Suolo e Salute applica il più grave provvedimento della esclusione dal sistema di controllo. La Direzione generale se del caso, emette un nuovo documento giustificativo e/o un nuovo certificato

di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso. In caso di Esclusione dal sistema di controllo, Suolo e Salute provvederà a rendere inefficace e privo di effetti il Documento Giustificativo ed alla cancellazione dell'escluso dagli elenchi degli Operatori biologici come previsto dal D.M. n. 2049 del 1° febbraio 2012. L'esclusione, se del caso, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato.” (Corso tecnici ispettori, Suolo e Salute, 2022)

L'infrazione prevede l'esclusione dell'operatore che consiste nel ritiro del certificato da parte dell'organismo di controllo all'operatore e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici.

L'Articolo 6 prevede il ritorno in conversione, in caso di determinate non conformità, per i periodi previsti nel Reg. (UE) n. 2018/848.

La soppressione cautelativa definita dall'Articolo 10 del precedente decreto permette all'organismo di controllo di prevedere la soppressione delle indicazioni biologiche in caso di segnalazioni, in attesa di riscontri che eliminino ogni dubbio dal prodotto biologico ed il termine entro cui l'operatore deve inviare le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che ne hanno determinato la misura.

Il DM 15962 riporta all'allegato I una serie di aree di non conformità che si possono riscontrare in azienda, quali:

- Area A, relativa ai documenti previsti dal sistema di controllo, essi comportano inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo; oppure inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo;
- Area B, per i documenti di certificazione che comportano inadempienze lievi nella gestione dei documenti di certificazione che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo; oppure inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la qualificazione del prodotto, la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo; nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo;
- Area C, riguarda le prescrizioni generali previste dal sistema di controllo, ovvero inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità di tale processo o del sistema di auto-controllo; oppure inadempienza di carattere sostanziale nella

gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto o che compromette la conformità del processo di produzione;

- Area D, per le norme di produzione vegetale sono previste inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo; oppure inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto e/o la conformità del processo di produzione;
- Area E, riguardanti le norme di produzione zootecnica, per le quali si possono riscontrare Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo; oppure inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto e/o la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo;
- Area F, in cui ricadono le norme di produzione da acquacoltura e alghe, che possono avere inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo; oppure inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che non compromettono la conformità del processo di produzione o la qualificazione del prodotto o del sistema di auto-controllo
- Area G, per le norme di preparazione dei prodotti, si possono riscontrare inadempienze lievi nella preparazione di prodotti che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo; oppure inadempienze lievi nella preparazione di prodotti che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo;
- Area H, ovvero norme di importazione da paesi Extra-UE, dove si possono verificare inadempienze lievi nella gestione dei documenti che non compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo; oppure inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto o la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo;
- Area I, riguardano le specifiche dei prodotti e possono esserci inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto; oppure inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di autocontrollo;
- Area L. riservata al mancato rispetto dei provvedimenti emessi dall'organismo di controllo;
- Area M, relativa alla reiterazione delle non conformità.

In base alla gravità della NC riscontrata si attuano provvedimenti diversi ovvero abbiamo:

- Una diffida, per tutte le voci ricadenti nell'area A1, B1, C1, D1, G1 e L1, è un'inadempienza lieve, come la mancanza parziale o totale della procedura di pulizia degli impianti prima della produzione, il mancato aggiornamento dei registri o l'utilizzo errato delle indicazioni di conformità.
- Una soppressione delle indicazioni biologiche dal lotto di produzione, per i rilievi positivi ricadenti nell'area B2, C2, D2, G2, I2 e L2; per casi come la mancata attuazione del periodo di conversione e l'utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici sfusi.
- Una sospensione temporanea delle indicazioni biologiche da tutti i lotti del prodotto assegnato è prevista per tutte le voci riscontrate nell'area A3, B2, B3, C3, D3, I3, L3 e M3; per casi come il sistema di rintracciabilità insufficiente o il mancato adempimento della soppressione delle indicazioni biologiche.
- L'esclusione dell'azienda dal sistema biologico è riservata per i casi dell'area B4, L4 e M4; come i casi di mancato rispetto di una sospensione o manomissioni delle indicazioni e/o certificati di conformità rilasciati dall'organismo di controllo.

“Il provvedimento emesso dell'Organismo di Controllo, sulla base del decreto ministeriale numero 18096 del 26 settembre 2014 a seguito della non conformità rilevate a carico dell'operatore, riporta una serie di informazioni tra cui:

- una dettagliata descrizione della non conformità;
- l'indicazione della relativa misura la decorrenza dell'applicazione della stessa nonché riferimento alla partita, al lotto di prodotto e/o le attività e/o l'attività produttiva e/o l'intera azienda;
- il provvedimento riporta i termini per la presentazione del ricorso e della proposta di azione correttiva compresa la relativa tempistica.

Lo stesso decreto definisce come azione correttiva l'attività intrapresa dall'operatore al fine di eliminare le cause della non conformità e prevenire il ripetersi della stessa; l'operatore individua così i tempi e il responsabile dell'attuazione.” (Corso tecnici ispettori, Suolo e Salute, 2022)

Il trattamento della non conformità è definito come l'attività svolta dall'operatore al fine di rimuovere la non conformità e ripristinare la situazione conforme.

È lo stesso regolamento a prevedere degli obblighi per l'organismo di controllo, ovvero la verifica del provvedimento e del trattamento, al fine di verificare il rispetto del provvedimento, delle azioni correttive intraprese dall'operatore.

“Se l'organismo di controllo emette come provvedimento la soppressione delle indicazioni l'operatore che:

- ha già commercializzato il prodotto, deve comunicare ai propri clienti la soppressione, delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivare l'eventuale procedura di ritiro tempestivo e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione, ovvero tramite pec o tramite mail, ma quest'ultima solo se vi è una risposta dell'acquirente.
- ha in giacenza il prodotto presso le strutture da lui condotte, deve effettuare il declassamento dello stesso e lo scarico dai registri aziendali di tale prodotto da biologico a convenzionale e fare una registrazione separata del prodotto in attesa che venga venduto in convenzionale e che tale processo sia registrato.
- ha il prodotto in campo in attesa di essere raccolto, è necessario verificare la gestione separata della cultura, in particolare la fase di raccolta del prodotto e la successiva gestione ed il trattamento risulta chiuso con l'evidenza della vendita del prodotto privi di riferimento al biologico.

Lo stesso controllo verrà effettuato anche nel caso in cui l'operatore è stato destinatario di un provvedimento di soppressione cautelativa.” (Corso tecnici ispettori, Suolo e Salute, 2022)

La sospensione non può comunque essere superiore ai 9 mesi. Al termine dei quali si applica l'esclusione.

Le aree in ordine di gravità sono l'inosservanza (diffida), l'irregolarità (soppressione), l'infrazione (sospensione e/o esclusione).

Il mancato rispetto di una diffida porta all'apertura di una diffida definitiva, ovvero un ulteriore periodo di tempo per risanare e chiudere la non conformità.

### **Apertura della Non Conformità**

“L'apertura della NC può essere fatta sia al momento della visita ispettiva, sia durante il riesame del verbale, sia a seguito di controlli documentali. Nel caso in cui l'ispettore rilevi una NC grave ha l'obbligo di riconsegnare il verbale alla propria direzione regionale entro e non oltre 3 giorni dalla visita, mentre per le inosservanze il tempo di riconsegna è entro i 15 giorni dalla visita.” (Corso tecnici ispettori, Suolo e Salute, 2022)

Il verbale che rientra alla direzione regionale viene riesaminato. Se l'ispettore ha segnalato e riportato a verbale anche allegando della documentazione attestante un'inadempienza da parte dell'azienda, il tecnico apre la proposta di non conformità tramite l'apposita modulistica e la invia alla direzione generale che rivaluta la proposta ed esamina la modulistica; dopo la sua approvazione la direzione regionale emette ufficialmente la non conformità e l'operatore viene informato tramite l'apposita modulistica inviata tramite posta certificata.

## **Chiusura della Non Conformità**

La chiusura delle NC lievi, quindi delle diffide per inosservanze, viene effettuata dopo la presa visione delle azioni correttive proposte dall'azienda, accolte dall'Organismo di Controllo ed applicate dall'operatore.

L'azione correttiva viene proposta all'OdC tramite apposita modulistica che riporta:

- il tipo di non conformità, sotto forma di codice nazionale dettato dal decreto e la descrizione della stessa;
- le modalità di rilevazione della non conformità (se da visita ispettiva o da controllo documentale);
- uno spazio per la descrizione dell'azione correttiva proposta dall'azienda;
- uno spazio dedicato alla descrizione del trattamento correttivo che l'azienda intraprende per rimuovere la non conformità, allegando al presente modulo le evidenze di riferimento.

Per azione correttiva si intendono tutte le attività intraprese dall'operatore al fine di eliminare le cause della non conformità e prevenirne il ripetersi; l'operatore individua i tempi e il responsabile dell'attuazione.

Per trattamento correttivo si intendono tutte le attività svolte dall'operatore al fine di rimuovere la non conformità e ripristinare la situazione conforme.

Nel caso in cui l'operatore non risponda al modulo entro i tempi stabiliti dall'OdC (30 o 60 giorni), la diffida aumenta di gravità diventando diffida definitiva, la quale ha un ulteriore lasso di tempo per permettere all'operatore di rispondere, pena la sospensione dal metodo biologico e se ignorata si arriva all'esclusione.

La chiusura delle NC gravi e critiche vengono gestite con appositi moduli che vengono emessi da CTD, comitato tecnico di delibera ed è interno all'azienda; nei moduli vengono riportate le stesse informazioni del modulo precedentemente descritto, ma le tempistiche sono di molto inferiori, in quanto la risposta deve essere fornita dall'azienda entro e non oltre 15 giorni dall'emissione della pratica.

L'attuazione delle eventuali azioni correttive viene verificata dall'ispettore nella prima verifica ordinaria utile e infine la loro efficacia è valutata dal Direttore Regionale sulla base delle evidenze raccolte dall'ispettore.

## **ESEMPIO**

Il tecnico ispettore durante una visita ispettiva ha individuato la presenza del logo biologico in un'etichetta non presente nella lista di quelle approvate dall'organismo di controllo.

L'ispettore verifica così se sussistono i requisiti per la richiesta dell'autorizzazione di quell'etichetta con il logo biologico in quanto se presenti, la non conformità attribuita sarebbe un'inosservanza, ovvero un'inadempienza di carattere lieve che porta ad una diffida da parte dell'organismo controllore; al contrario, se non sussistono i requisiti, la non conformità prevista sarebbe un'irregolarità, ovvero un'inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la qualificazione del prodotto e che porta alla soppressione dello stesso.

Il tecnico ispettore una volta conclusa la visita spedisce, entro 15 giorni, se rileva un'inosservanza, mentre entro 3 giorni in caso di irregolarità o infrazione, il verbale alla direzione regionale che lo riesamina e propone alla direzione tecnica la non conformità rilevata, successivamente, dopo l'accettazione della proposta viene ufficialmente aperta la non conformità e comunicata all'operatore. Quest'ultimo entro i tempi previsti deve compilare i moduli di trattamento e azione correttiva ed intraprenderli.

I moduli compilati vengono spediti alla direzione regionale dove il direttore valuta le azioni proposte e quelle intraprese per sanare la non conformità e non farla riaccadere.

Nel primo caso, in cui i requisiti sussistono, l'azione correttiva che l'operatore deve intraprendere, per evitare che si ripeta nuovamente la non conformità è quella di non confezionare più prodotto con etichetta che riporta il logo biologico se questa non è stata preventivamente approvata dall'organismo di controllo; mentre il trattamento che deve attuare al più presto è quello di bloccare la vendita di quel prodotto etichettato e di effettuare la richiesta di approvazione dell'etichetta.

Nel secondo caso il trattamento da effettuare è il blocco della vendita come prodotto biologico e declassarlo a convenzionale, mantenendo traccia di questa azione. L'azione correttiva può essere la stessa.

Nel caso in cui l'operatore non risponda entro i tempi previsti, l'organismo di controllo applica nel primo caso l'apertura di una diffida ultimativa, ovvero gli permette un ulteriore lasso di tempo senza aggravare la situazione; nel secondo caso invece viene applicata un'ulteriore non conformità, una infrazione che porta una sospensione per 3 mesi all'intera azienda. Questa durante tale periodo non potrà né produrre né commercializzare prodotto biologico.

Nella peggiore delle ipotesi, quella in cui l'operatore non regolarizzi la sua posizione, successivamente alla sospensione, l'organismo controllore è costretto a rilasciare un ulteriore provvedimento definitivo, ovvero un'altra infrazione che comporta l'esclusione

dell'operatore dal sistema biologico. L'organismo di controllo una volta emesso questo provvedimento è tenuto ad eliminare l'azienda dall'elenco nazionale degli operatori biologici, al ritiro del certificato se ancora presente e procedere con l'eliminazione dell'azienda dal sistema interno. Ora l'azienda non potrà rientrare con la stessa partita iva all'interno della certificazione biologica per almeno due anni.



## Capitolo V. Conclusioni

Al termine del mio elaborato si può riscontrare il ruolo chiave che un organismo di controllo ha nella certificazione di un prodotto biologico. A sua volta va a garantire il consumatore che vuole portare tale prodotto in tavola.

Il lungo lavoro e l'attenzione a far rispettare il regolamento portano la certificazione biologica a garantire una sicurezza di metodo di produzione sull'intera filiera, dove tutto il prodotto è tracciato in ogni sua fase e in ogni suo movimento. Sebbene questo richieda molte energie ed attenzioni da parte delle aziende, che si vedono aggiungere alla normale burocrazia, anche quella per il biologico, tutto ciò è indispensabile per certificare e garantire il metodo di produzione del prodotto.

Il consumatore sta apprezzando sempre di più questa attenzione all'ambiente ed al rispetto dei cicli naturali. Scegliendo il biologico si tutela, in quanto sicuro del metodo di produzione e dei controlli attuati, e tutela l'ambiente. A garanzia del metodo di produzione troviamo l'organismo di controllo che fa rispettare il regolamento alle aziende che vogliono aderirne, certificando la produzione; grazie alle non conformità di diversa entità, l'organismo controllore sanziona l'azienda riportando il processo di produzione alla conformità rispetto al regolamento.

Il lavoro ha evidenziato anche come, in caso di mancato rispetto del vigente regolamento, l'organismo di controllo intervenga tempestivamente per tutelare il consumatore, fermando ed analizzando il prodotto, intervenendo sull'azienda per risolvere tale inadempimento, verificando le azioni intraprese dall'operatore al fine di eliminare le cause della non conformità ed il suo ripetersi.

La tutela del consumatore viene data anche dal fatto che suddividendo le non conformità anche sulla base dei possibili rischi che compromettono o meno la qualifica del prodotto finito o del metodo di produzione, l'organismo controllore può prevedere, come da decreto ministeriale, il declassamento del prodotto o per singolo lotto o anche per periodo di produzione, così facendo impedisce all'azienda di immettere sul mercato un bene che potrebbe risultare essere prodotto diversamente rispetto a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2018/848.

Anche per quanto riguarda le inadempienze lievi l'organismo di controllo fa attuare all'operatore delle azioni da esso proposte per far sì che l'inadempienza venga risanata al più presto e non si verifichi nuovamente, neanche in futuro.

La certificazione biologica è una garanzia di metodo di produzione, la quale deve essere rispettata durante tutto il ciclo produttivo.

Il nuovo regolamento ha molte integrazioni, variazioni e novità rispetto al precedente, questo perché rivolto al futuro, visto sempre più come un mercato in continua crescita e sostenuto non solo dai consumatori ma anche dall'Europa stessa che attua manovre economiche e politiche per raggiungere gli obiettivi del Green Deal.

Si evince che il sistema biologico, grazie alle attenzioni ed al rispetto per l'ecosistema, sia molto apprezzato in un'ottica di sostenibilità ecologica da parte del consumatore che scegliendo sapientemente i prodotti a marchio bio, si rende partecipe dell'aiuto ambientale che questo tipo di coltivazione possiede e che grazie all'organismo di controllo verifica il rispetto del vigente regolamento; il consumatore ha la garanzia che la sua scelta abbia riscontri positivi sull'ambiente e sulla sua percezione di salute.

“I temi quali sostenibilità, inquinamento, deforestazione e cambiamento climatico sono problemi affrontati quotidianamente infatti molte associazioni e movimenti sono nate per sollecitare azioni immediate e portarli all'attenzione dell'opinione pubblica. Dinnanzi a problematiche di carattere globale, le istituzioni non potevano di certo rimanere a guardare e hanno iniziato a partecipare attraverso diverse iniziative ambientali a contrastare tali fenomeni. Le imprese si sono trovate coinvolte come soggetti delle politiche ambientali e le loro attività spaziano da azioni di lobby ad adozioni di metodi di coltivazioni e strumenti per la tutela ambientali. Detto ciò oggi essere un'azienda bio e possedere delle certificazioni dagli enti scelti rappresenta non solo una garanzia per i propri prodotti ma soprattutto un biglietto da visita per l'immagine dell'azienda, divenendo un mezzo di promozione e strumento efficace per distinguersi dalle altre aziende. Le industrie verdi possono avvalersi di queste certificazioni per rimarcare la loro responsabilità sociale e il loro impegno concreto toccando in questo modo la sensibilità del consumatore il quale noterà l'impresa certificata per la propensione verso la tutela della salute e dell'ambiente oltre che per la qualità del prodotto. Quando si dice che anche l'occhio vuole la sua parte in questo caso, le certificazioni e le etichette possono comunicare in maniera mirata i valori che possono rendere un'azienda apprezzata dai consumatori.” [Rapporto sull'agricoltura biologica, ISPAMBIENTE, 2005]

## Bibliografia e sitografia:

- Unione Europea, Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 30/05/2018
- Sinab, Bio in cifre, 2020
- Assemblea generale IFOAM, Vignola, 2008
- I quattro principi dell'agricoltura biologica, IFOAM
- Best Practice Guideline for Agriculture and Value Chains, Organics International by its General Assembly December 2013.
- Tabella Non Conformità, Allegato 1 del Decreto Ministeriale n.15962 del 20/12/2013
- Regolamento per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche, Suolo e Salute, 14/02/2022
- Rapporto sull'agricoltura biologica, ISPAMBIENTE, 2005
- Slide corso ispettori e corso neo-ispettori erogato da Suolo e Salute, 2022
- Normativa su etichettatura dei prodotti biologici, Suolo e Salute, 2022
- Normativa sulla produzione vegetale, Suolo e Salute, 2022
- Normativa sulle Non Conformità, Suolo e Salute, 2022
- I numeri chiave della filiera, Rivoluzione Bio Osservatorio SANA, 2021
- Consumatore e Domanda Bio- Quali Percorsi di Crescita, Rivoluzione Bio, 2021
- Dimensioni MKT Interno e Proiezione MKT Esteri, Rivoluzione Bio Osservatorio SANA, 2021
- Il Nuovo Regolamento Bio (UE) n.2018/848, Emanuele Busacca, 15/11/2021
- Tirocinio presso Suolo e salute, sede di Padova, 2021/2022
- Corso di aggiornamento sul nuovo regolamento 8 ore, ASSOCERT BIO, 2022
- <https://www.ifoam.bio/>
- <https://www.suoloesalute.it/>
- <https://icea.bio/>
- <https://rivoluzionebio.it/>

Allegato I

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di operazioni	Inosservanza	Diffida
			A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida
			A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Inosservanza	Diffida
			A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'ODC	Inosservanza	Diffida
			A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida
			A1.06	Mancata compilazione della notifica di variazione e mancato invio degli altri documenti obbligatori ivi compresa la mancata informatizzazione della notifica cartacea	Inosservanza	Diffida
			A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida
			A1.08	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni o del preavviso di lavorazione per le aziende miste	Inosservanza	Diffida
			A1.09	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di produzione e/o produzioni declassate	Inosservanza	Diffida

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
			A1.10	Mancata segnalazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazione anche sospetta	Inosservanza	Diffida
			A1.11	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Inosservanza	Diffida
			A1.12	Ritardo nella spedizione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	Inosservanza	Diffida
	A3	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo</i>	A3.01	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Infrazione	Sospensione
			A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi
			A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi
Documenti di Certificazione	B1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti di certificazione che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo</i>	B1.01	Mancato invio all'OdC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente	Inosservanza	Diffida
			B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da certificazione	Inosservanza	Diffida
			B1.03	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'OdC, ove sussistevano i requisiti per l'autorizzazione	Inosservanza	Diffida
			B1.04	Utilizzo erraneo delle indicazioni di conformità	Inosservanza	Diffida

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
	B2	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la qualificazione del prodotto</i>	B2.01	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'OdC	Irregolarità	Soppressione
	B3	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Infrazione	Sospensione 6 mesi
	B4	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione
Prescrizioni Generali previste dal	C1	<i>Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione</i>	C1.01	Carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Inosservanza	Diffida
			C1.02	Inadeguata identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Inosservanza	Diffida

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
sistema di controllo		<i>del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo</i>	C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida
			C1.04	Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario	Inosservanza	Diffida
			C1.05	Mancata comunicazione della presenza di altri odc operanti anche su altri schemi di certificazione biologici	Inosservanza	Diffida
			C1.06	Mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	Inosservanza	Diffida
			C1.07	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici	Inosservanza	Diffida
			C1.08	Mancata o parziale registrazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori controllati	Inosservanza	Diffida
			C1.09	Mancata verifica del documento giustificativo del fornitore	Inosservanza	Diffida
			C1.10	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri operatori	Inosservanza	Diffida
			C1.11	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici confezionati	Inosservanza	Diffida
			C2		C2.01	Impossibile identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
		<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto</i>	C2.02	Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme	Irregolarità	Soppressione
			C2.03	Mancata applicazione della procedura di gestione di una non conformità o di un reclamo (compreso il reso)	Irregolarità	Soppressione
			C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione
			C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità	Soppressione
			C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione
			C2.07	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici sfusi	Irregolarità	Soppressione
	C3	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'odc	Infrazione	Sospensione
			C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Infrazione	Sospensione 3 mesi
			C3.03	Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione 6 mesi



All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
	C4	<i>Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione</i>	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione
Norme di Produzione Vegetale	D1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida
			D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida
			D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida
			D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida
			D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida
			D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento	Inosservanza	Diffida
			D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida
			D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
			D1.09	Mancato rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei substrati nella produzione di funghi	Inosservanza	Diffida
	<b>D2</b>	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto</i>	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione
			D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Irregolarità	Soppressione
			D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione
			D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione
			D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione
			D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
	<b>D3</b>	<i>Inadempienza di carattere sostanziale riguardante le pratiche agricole che compromette la conformità del processo di produzione</i>	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 6 mesi
<b>Norme di Produzione Zootecnica</b>	<b>E1</b>	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle</i>	E1.01	Carenze a carico della gestione degli accessi agli spazi all'aria aperta e della pratica del pascolo	Inosservanza	Diffida

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
		<i>pratiche zootecniche che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	E1.02	Carenze a carico della scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Inosservanza	Diffida
			E1.03	Carenze, non di tipo strutturale, a carico degli edifici zootecnici, della pavimentazione, della lettiera di stabulazione e materiali utilizzati non conformi, salvo deroga	Inosservanza	Diffida
			E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	Inosservanza	Diffida
			E1.05	Inadeguata stabulazione degli animali, salvo deroga	Inosservanza	Diffida
			E1.06	Insufficienti condizioni di benessere degli animali anche nelle fasi di trasporto e macellazione	Inosservanza	Diffida
			E1.07	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione	Inosservanza	Diffida
			E1.09	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove sussistevano i presupposti per concederle	Inosservanza	Diffida
			E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida
			E1.11	Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Inosservanza	Diffida

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
			E1.12	Mancato rispetto della superficie minima per animale per i casi non previsti in deroga o con deroga negata	Inosservanza	Diffida
			E1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione di animali, api regine e sciami, non biologici	Inosservanza	Diffida
			E1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida
			E1.15	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico	Inosservanza	Diffida
			E1.16	<del>Periodo non conforme di finissaggio in stalla</del>	Inosservanza	Diffida
			E1.17	Pratiche zootecniche non adeguate	Inosservanza	Diffida
			E1.18	Utilizzo di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida
			E2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale</i>	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
		<i>nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto</i>	E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione
			E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatici	Irregolarità	Soppressione
			E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione
			E2.05	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione
			E2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Irregolarità	Soppressione
			E2.07	Mancato rispetto dell'età minima di macellazione	Irregolarità	Soppressione
			E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione
			<b>(continua) Norme di</b>	<b>E3</b>	<b><i>Inadempienze di carattere sostanziale</i></b>	E3.01

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
Produzione Zootecnica		<i>nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 6 mesi
			E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	Infrazione	Sospensione 6 mesi
			E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	Infrazione	Sospensione 6 mesi
			E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione
			E3.06	<del>Mancata attuazione del piano di adeguamento, concesso in deroga, per strutture non conformi</del>	Infrazione	Sospensione 3 mesi
			E3.07	Pratica della produzione animale "senza terra"	Infrazione	Sospensione 3 mesi
			E3.08	<del>Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, paragrafo 2, Reg. CE n. 889/08</del>	Infrazione	Sospensione
			E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad indurre o sincronizzare gli estri	Infrazione	Sospensione 6 mesi

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
			E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione
			E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione da Acquacoltura e alghe	F1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo</i>	F1.01	Attività svolte in luoghi contaminati o inquinati o assenza della valutazione ambientale per nuovi impianti con produzioni >20 t	Inosservanza	Diffida
			F1.02	Densità di coltura, produttività dell'impianto e/o pratiche di raccolta, tali da avere effetti negativi sull'ambiente	Inosservanza	Diffida
			F1.03	Insufficienti condizioni di benessere degli animali	Inosservanza	Diffida
			F1.04	Mancanza di misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine	Inosservanza	Diffida
			F1.05	Mancata adozione di misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento	Inosservanza	Diffida
			F1.06	Mancata sottoscrizione della convenzione di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura	Inosservanza	Diffida
			F1.07	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine	Inosservanza	Diffida
			F1.08	Mancato monitoraggio delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque	Inosservanza	Diffida
			F1.10	Mancato rispetto dei tempi minimi di fermo degli impianti	Inosservanza	Diffida
			F1.11	Mancato rispetto del piano per la gestione sostenibile	Inosservanza	Diffida

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
			F1.12	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi	Inosservanza	Diffida
			F1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in acquacoltura biologica	Inosservanza	Diffida
			F1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di novellame selvatico	Inosservanza	Diffida
			F1.15	Mancato rispetto delle percentuali ammesse di novellame e/o di seme per i molluschi non biologici	Inosservanza	Diffida
			F1.16	Mancato rispetto delle prescrizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e dell'ozono	Inosservanza	Diffida
			F1.17	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze e/o alla posizione dell'unità produttiva biologica rispetto ad eventuale unità convenzionale	Inosservanza	Diffida
			F1.19	Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione alghe, non adeguate	Inosservanza	Diffida
			F1.20	Pratiche inadeguate per la rimozione degli organismi incrostanti	Inosservanza	Diffida
			F1.21	Razione giornaliera composta per più del 30% da scarti di pesci provenienti da impianti convenzionali o non sostenibili	Inosservanza	Diffida
			F1.22	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida



All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
			F1.23	Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione	Inosservanza	Diffida
	F2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che compromettono la qualificazione del prodotto</i>	F2.01	Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come convenzionale	Irregolarità	Soppressione
			F2.02	Mancato rispetto dei coefficienti di densità in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione
			F2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatici	Irregolarità	Soppressione
			F2.04	Mancato rispetto del periodo di conversione previsto per gli impianti	Irregolarità	Soppressione
			F2.05	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari	Irregolarità	Soppressione
			F2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamenti con medicinali allopatici in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione
			F2.07	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in caso di ciclo di produzione inferiore ai 18 mesi	Irregolarità	Soppressione
			F2.08	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione parallela	Irregolarità	Soppressione

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
			F2.09	Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione
			F2.10	Pratiche di essiccazione delle alghe non conformi	Irregolarità	Soppressione
			F2.11	Risciacquo delle alghe marine destinate alla disidratazione, con prodotti diversi dall'acqua di mare o dall'acqua potabile	Irregolarità	Soppressione
			F2.12	Risciacquo delle alghe marine fresche con prodotti diversi dall'acqua di mare	Irregolarità	Soppressione
			F2.13	Uso di farmaci non registrati per l'acquacoltura	Irregolarità	Soppressione
	F3	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe marine che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	F3.01	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 3 mesi
			F3.02	Impiego di ormoni e derivati ormonali di sostanze stimolanti della crescita e amminoacidi sintetici	Infrazione	Sospensione 12 mesi
			F3.03	Mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente per la produzione simultanea biologica e non biologica di animali di acquacoltura	Infrazione	Sospensione 3 mesi
			F3.04	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica	Infrazione	Sospensione
	Norme di Preparazione dei Prodotti	G1	<i>Inadempienze lievi nella preparazione di prodotti che non compromettono la</i>	G1.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove sussistevano i requisiti per concederle	Inosservanza

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
		<i>conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</i>	G1.02	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima della produzione.	Inosservanza	Diffida
			G1.03	Pratiche di preparazione non adeguate	Inosservanza	Diffida
			G1.04	Uso di prodotti o tecniche nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a preservarne la conformità	Inosservanza	Diffida
	G2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nella preparazione dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto</i>	G2.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove non sussistevano i requisiti per concederle	Irregolarità	Soppressione
			G2.02	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l'uso di additivi, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti, autorizzati in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione
			G2.03	Uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici	Irregolarità	Soppressione
			G2.04	Utilizzo di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica compresi prodotti, sostanze e pratiche enologiche non ammesse nell'elaborazione dei prodotti vitivinicoli con metodo biologico	Irregolarità	Soppressione

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
Norme di Importazione da paesi Extra-UE	H1	<i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti che non compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo</i>	H1.01	Assenza dell'originale del certificato di ispezione o delle copie degli estratti dello stesso	Inosservanza	Diffida
			H1.02	Carenze nella tenuta della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Inosservanza	Diffida
			H1.03	<del>Commercializzazione di prodotto importato a primo destinatario non soggetto a sistema di controllo</del>	Inosservanza	Diffida
			H1.04	Mancanza di ragguagli in merito alle modalità di trasporto	Inosservanza	Diffida
			H1.05	Mancata archiviazione, da parte del primo destinatario, degli estratti del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida
			H1.06	Mancata o errata comunicazione delle partite importate	Inosservanza	Diffida
			H1.07	Mancata verifica del certificato di controllo della partita importata in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida
			H1.08	Mancata verifica, da parte del primo destinatario, del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida
			H1.09	Mancato accertamento della chiusura dell'imballaggio in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida
			H1.10	Mancato invio all'importatore, da parte del primo destinatario, dell'originale del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida
			H1.11	Trasporto di prodotto non sigillato affidato ad operatore non controllato	Inosservanza	Diffida

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
	H2	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto</i>	H2.01	Assenza dell'estratto del certificato di controllo ove necessario	Irregolarità	Soppressione
			H2.02	Assenza della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Irregolarità	Soppressione
			H2.03	Commercializzazione o altra attività con utilizzo di certificato di ispezione non verificato e non vidimato dall'autorità doganale	Irregolarità	Soppressione
			H2.04	Modalità di trasporto dal Paese Terzo al primo destinatario non conformi alla normativa con conseguenze sul prodotto	Irregolarità	Soppressione
			H2.05	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Irregolarità	Soppressione
	H3	<i>Inadempienze di carattere sostanziale nelle importazioni dei prodotti che compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo</i>	H3.01	Importazione da paese terzo al di fuori del regime d'equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale	Infrazione	Sospensione 3 mesi
			H3.02	Importazione da paese terzo da parte di operatore non incluso nell'elenco di cui all'art. 7 del D.M. 2049/2012	Infrazione	Sospensione 1 mese
			H3.03	Importazione da paese terzo di prodotti non coperti da certificato di controllo – certificato d'ispezione	Infrazione	Sospensione 3 mesi
			H3.04	Importazione da paese terzo, in assenza del proprio documento giustificativo	Infrazione	Sospensione 3 mesi
Specifiche di Prodotto	I2	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto</i>	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Soppressione

All. I - DM 15962/2013			TABELLA NON CONFORMITA'			
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura
	I3	<i>Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di autocontrollo</i>	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione 1 mese
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1		L1.01	Mancato rispetto di una diffida	Inosservanza	Diffida
	L2		L2.01	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso	Irregolarità	Soppressione
	L3		L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione 3 mesi
	L4		L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione
Reiterazione delle non conformità	M3		M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione 3 mesi
	M4		M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione
	M4		M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione